

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7195 del 30/12/2024
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI ENERGIE S.R.L., per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacita' produttiva di 500 Sm3/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Argenta (FE9, Via Nazionale Ponente snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7502 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 34344/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) richiesta dalla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA AGRI ENERGIE S.R.L.**, per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Ponente snc, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'Ambiente;
3. **Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
4. **Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 17.09.2024, la Ditta **SOCIETA' AGRICOLA AGRI ENERGIE S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Ponente snc, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, in riferimento a un impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas;

L'istanza di A.U.A. sopra citata, fa parte della documentazione acquisita dallo stesso SUE nell'ambito della *Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)* ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011, presentata dalla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA AGRI ENERGIE S.R.L.**, per la *"Riconversione di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica in impianto a biometano di capacità produttiva non superiore a 500 Smc/h e realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di fabbricato"*, ubicati nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Ponente snc;

L'istanza è stata assunta agli atti del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai Protocolli n. 30647, 30648, 30649, 30650, 30651, 30652 e 30653 in data 17.09.2024, trasmessa dallo stesso SUE con la nota Prot. n. 33161 del 04.10.2024 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/179495 del 04.10.2024;

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali ai punti 1., 2., 3. e 4., indicati in oggetto;

la Società, relativamente ai titoli abilitativi in essere ha dichiarato quanto segue:

L'impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 12 Dlgs 387/03 dalla Provincia di Ferrara con provvedimento n. 082072 in data 14/10/2011.

Successivamente sono state rilasciate modifiche non sostanziali dell'autorizzazione, come da elenco seguente:

- Provvedimento n. 3852 del 01.02.2013, rilasciato dalla Provincia di Ferrara e relativo a modifiche di dettaglio;*
- Provvedimento n. 7564 del 19.06.2013, rilasciato dalla Provincia di Ferrara e relativo a a modifiche al punto di emissione E1;*
- Provvedimento n. 5081 del 30.07.2014, rilasciato dalla Provincia di Ferrara e relativo a modifiche alla ricetta di alimentazione dell'impianto ed allo spostamento del separatore;*
- Provvedimento n. 5282 del 07.09.2015, rilasciato dalla Provincia di Ferrara e relativo alla eliminazione dello scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia;*
- Provvedimento n. 6458 del 01/12/2017 rilasciata da Arpae SAC di Ferrara e relativo a modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto;*
- PAS PG n. 0011967 del 06/05/2019 rilasciato da Unione dei Comuni Valli e Delizie relativo alla messa in sicurezza del muro di una trincea;*
- PAS n. 456 del 21/09/2022 rilasciato da Unione dei Comuni Valli e Delizie relativo alla modifica della ricetta di alimentazione;*

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/184575 del 11.10.2024 trasmessa al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha, in particolare, comunicato che l'istanza di A.U.A pervenuta non risultava correttamente presentata, chiesto alla Ditta di ripresentarla considerando come nuove, tutte le autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa e comunicato che non sarebbe stato possibile procedere con l'istruttoria di competenza, fino al recepimento della documentazione richiesta;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 35085 del 21.10.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/189783 del 21.10.2024, ha, in particolare, trasmesso la richiesta integrazioni con contestuale sospensione del procedimento, poi riaperto con la nota di "*Trasmissione integrazioni e ulteriori pareri pervenuti e riavvio termini del procedimento*", Prot. n. 36448 del 31.10.2024 (P.G. Arpae n. PG/2024/197568 del 31.10.2024);

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/202519 del 08.11.2024 trasmessa al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha, in particolare:

- comunicato, per le matrici di competenza, l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale;
- comunicato di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUE, i pareri di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, quali:
 - * il parere di carattere Urbanistico e Sanitario, riguardante le emissioni in atmosfera comprese le emissioni odorigene/diffuse;
 - * il parere sull'impatto acustico;
- chiesto allo stesso Servizio Ambiente di esprimersi in merito alla modalità di gestione delle acque reflue, derivanti dai servizi igienici;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 38192 del 18.11.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/208613 del 18.11.2024, ha trasmesso integrazioni volontarie presentate dalla Ditta e la rideterminazione dei termini del procedimento;

Il Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae Ferrara ha trasmesso all'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- il "Parere su impatto odorigeno e traffico", Prot. n. PG/2024/192039 del 23.10.2024;
- il "Riscontro a seguito delle integrazioni ricevute" in merito all'impatto odorigeno e PMA, Prot. n. PG/2024/211635 del 22.11.2024;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la nota Prot. n. 39234 del 27.11.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/215137 del 27.11.2024, ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie inoltrate dalla Ditta e ulteriori pareri, in particolare il parere favorevole del Servizio Ambiente della stessa Unione Prot. n. 38446 del 20.11.2024 in merito alle emissioni in atmosfera, alla matrice scarichi idrici e all'impatto acustico;

Il Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, a seguito di richiesta di questo Servizio SAC (Prot. n. PG/2024/202517 del 08.11.2024), con la nota Prot. n. PG/2024/221503 del 06.12.2024 ha espresso le proprie **valutazioni favorevoli in merito alla gestione delle acque meteoriche e degli scarichi idrici, a condizione che la vasca di accumulo, impropriamente definita vasca di laminazione, venga impermeabilizzata dal momento che deve contenere acque sporche e in merito alle emissioni in atmosfera**, con prescrizioni, esprimendo, in particolare, le seguenti valutazioni riguardanti gli scarichi:

Scarichi Idrici e gestione acque meteoriche: *L'azienda dichiara che nell'ambito della conversione dell'impianto da produzione di biogas a produzione di biometano, "... non si rende necessario adeguare il sistema fognario di stabilimento: infatti non si modificano le superfici impermeabili e non si realizzano nuovi scarichi di processo. Si conferma pertanto che lo stabilimento della società agricola Agri Energie srl non avrà scarichi idrici, tutte le acque, siano esse eluati, siano acque di pioggia, saranno raccolte ed inviate al trattamento di digestione anaerobica. Rimane altresì confermato ed invariato il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche con recapito nel sottosuolo per subirrigazione...."*

Il sistema della rete fognaria dell'impianto biogas attualmente è composto da:

- Rete fognaria eluati: si tratta di una rete di raccolta di acque cariche di sostanze organiche provenienti dalle trincee insilati e trincea digestato, prelevati da reti fognarie dedicate, ed inviati alla prevasca e quindi alla digestione anaerobica;
- Sistema di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia, provenienti dai piazzali di

manovra dell'impianto: le acque di prima pioggia, previo trattamento di disoleazione e decantazione, sono inviate alla prevasca esistente e di conseguenza all'impianto biogas; mentre le acque identificate per comodità come seconda pioggia, ma che in realtà sono comunque acque sporche, sono inviate ad un bacino chiamato di laminazione ma che in realtà è utilizzato come vasca di accumulo che infatti non prevede uno scarico. Da questa vasca di accumulo per mezzo di apposita elettropompa, queste acque sono inviate, al termine dell'evento meteorico, alla prevasca e quindi all'impianto di digestione anaerobica. Dalla documentazione prodotta tale vasca non risulta essere impermeabilizzata.

Allo stato attuale non sono attivi scarichi in corpo idrico superficiale.

L'intervento di progetto non prevede la modifica delle superfici impermeabili esistenti e non prevede l'attivazione di nuovi scarichi. L'assetto della rete fognaria rimane pertanto invariato rispetto a quanto ad oggi autorizzato. Si valuta favorevolmente la gestione delle acque meteoriche e degli scarichi idrici presentata dall'Azienda, a condizione che la vasca di accumulo, impropriamente definita vasca di laminazione, venga impermeabilizzata dal momento che deve contenere acque sporche;

VISTO quanto dichiarato dalla Ditta in merito alle modalità di gestione della fase transitoria (nelle integrazioni acquisite al Prot. n. PG/2024/197568 sopra citato), che di seguito si riportano:

L'intervento di progetto è studiato per consentire all'impianto biogas della società Agri Energie srl di poter essere esercito anche nel periodo di costruzione delle nuove parti impiantistiche, in quanto le nuove fasi di lavorazione sono indipendenti dalle fasi di trattamento preesistenti e potranno essere allacciate senza interferenze con gli impianti in esercizio.

Il programma delle attività è pertanto il seguente:

- iscrizione al V Bando del GSE entro il 16/01/2025;
- esito della graduatoria del GSE entro il 30/04/2025;
- comunicazione di inizio dei lavori entro il 31/05/2025;
- esecuzione dei lavori, termine entro il 31/05/2026;
- comunicazione di sostituzione del cogeneratore esistente di potenza 999 kW_{el} entro il 31/05/2026 – comunicazione di dismissione della preesistente emissione E1;
- sostituzione del cogeneratore con il nuovo cogeneratore di 330 kW_{el}, ultimazione entro il 15/06/2026;
- comunicazione di fine lavori impianto di produzione biometano ed entrata in esercizio 16/06/2026 – entrano in esercizio le emissioni E1, E2 ed E3;
- comunicazione di entrata a regime il 30/06/2026 – Comunicazione di entrata a regime delle emissioni E1, E2 ed E3.

Si conferma pertanto che fino alla data della comunicazione del 31/05/2026 l'impianto Agri Energie srl rimarrà in esercizio nell'assetto attuale di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. A partire dal 16/06/2026 l'impianto Agri Energie entrerà in esercizio in assetto impianto di produzione biometano.

VISTI:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello

unico;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 - *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*;

il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"*;

VISTO CHE:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa;

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato i: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

con la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato le: "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale";

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05”;

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”;

successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

il D.Lgs 152/06 “Norme in materia ambientale” all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

la Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con Delibera n. 96/2007;

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento Regionale n. 2 in data 19 Marzo 2024, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono

tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad Arpae, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13, che assegna ad Arpae le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRI ENERGIE S.R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** ed i suoi allegati a favore della Ditta **SOCIETA' AGRICOLA AGRI ENERGIE S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Ponente snc, Codice Fiscale e P.IVA n. 01823740384, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Argenta (FE), Via Nazionale Ponente snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

2. **di stabilire** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato ACQUA" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato ARIA" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO"
 - "Allegato IMPATTO ACUSTICO"
3. **di stabilire** che la vasca di accumulo per il nuovo impianto di produzione biometano, definita vasca di laminazione /fosso di invarianza idraulica/bacino di invarianza idraulica nella planimetria allegata al presente atto, deve risultare impermeabilizzata dal momento che deve contenere acque sporche
4. **di stabilire** che, al fine di continuare a considerare tali, le acque di seconda pioggia della configurazione dell'impianto esistente e quindi di escluderle dal regime autorizzativo, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la **Ditta dovrà continuare ad effettuare i controlli annuali previsti** al Paragrafo C) SCARICHI IDRICI, punto 9. dell'atto di A.U. n. 82072 del 14.10.2011 ex D.Lgs 387/03 riguardanti lo scarico denominato "S1" nello Scolo Tampellina, indicato nella planimetria unita all'Allegato "ACQUA", **rispettando le seguenti prescrizioni:**
 - a) Per lo scarico delle acque di seconda pioggia la Ditta dovrà continuare ad effettuare autocontrolli con frequenza almeno annuale per i seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi, escherichia coli;
 - b) I risultati degli autocontrolli di cui al precedente punto 4.a), dovranno essere trasmessi a questa Agenzia, al fine di valutare il permanere dell'esclusione succitata, od, eventualmente, la necessità di impartire ulteriori prescrizioni;
5. **di stabilire** che relativamente alla FASE TRANSITORIA, come dettagliata in premessa e quindi fino all'entrata in esercizio dell'impianto a biometano, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) La Ditta deve comunicare la data di sostituzione del cogeneratore esistente (prevista per il 31.05.2026) e contestuale dismissione della preesistente emissione E1. Fino a tale data per le emissioni in atmosfera valgono le prescrizioni dell'atto n. 3852 del 01.02.2024 ex D.Lgs 387/06 e dei successivi atti di modifica precedentemente citati;
 - b) La Ditta deve comunicare la data di fine lavori riguardanti la realizzazione dell'impianto a biometano e la data di entrata in esercizio dello stesso (prevista per il 16.06.2026), data in cui entrano in esercizio le emissioni E1, E2 ed E3.
 Per le "Emissioni in atmosfera" INIZIERANNO A VALERE le prescrizioni di cui all'Allegato ARIA al presente atto;
 - c) La Ditta deve comunicare la data di inizio e fine lavori della realizzazione della rete scarichi afferente al nuovo assetto dell'impianto. Da questa data inizieranno a valere, per la matrice "scarichi idrici" le prescrizioni di cui all'Allegato ACQUA al presente atto;
6. **di stabilire** che la Ditta, contestualmente alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto a biometano, di cui al punto 5. b. sopra indicato, dovrà richiedere la REVOCA dell'atto di AU, P.G. n. 82072 in data 14.10.2011 e dei successivi atti di modifica dello stesso;

7. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
8. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae-SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUE;
9. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUE e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
10. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
11. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
12. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
13. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
14. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
15. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
16. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione,

da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.